

Assenze per ragioni familiari

- Decesso coniuge, figlio convivente: 3 giorni
- Decesso fratello, sorella, genitore, suoceri: 2 giorni
- Proprio matrimonio: 1 giorno
- Nascita figlio: 5 giorni
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento militare: 1 giorno

Assunzione / licenziamento

I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni per la fine di una settimana civile.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 2 settimane per la fine di una settimana civile
- dal 2° al 6° anno di servizio (incluso): 1 mese per la fine di un mese civile
- dal 7° anno di servizio: 2 mesi per la fine di un mese civile
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi per la fine di un mese civile

Garanzia dell'occupazione per gli apprendisti.

Ai giovani che hanno conseguito l'AFC è garantito il diritto di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi con il salario di categoria.

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,275% del salario e delle indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,52% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- Pensionamento anticipato: 0,9% del salario AVS
- Contributo professionale: 1% del salario AVS
- LPP: in base a età e salario

Lavoro su chiamata e a tempo parziale


Il lavoro su chiamata è proibito.

I contratti di lavoro a tempo parziale devono venir approvati dalla Commissione paritetica cantonale

Pittura

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° aprile 2020

**I segretariati Unia in Ticino si trovano a:**

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>

**CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?**

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

Salari minimi dal 1° aprile 2020

Qualifica	Mensile	Annuale
Capi operai	CHF 5'564.00	CHF 72'332.00
Lavoratori qualificati con certificato di capacità	CHF 4'871.00	CHF 63'323.00
Lavoratori qualificati senza certificato di capacità	CHF 4'487.00	CHF 58'331.00
Lavoratori ausiliari	CHF 4'299.00	CHF 55'887.00
Per i lavoratori ausiliari, trascorsi 24 mesi di attività con questa qualifica, avviene la promozione nella categoria Lavoratori qualificati senza certificato di capacità		
Lavoratori estranei al ramo	CHF 4'017.00	CHF 52'221.00
Per i lavoratori estranei al ramo (senza esperienza professionale), trascorsi 24 mesi di attività con questa qualifica, avviene la promozione nella categoria Lavoratori ausiliari.		
Giovani lavoratori AFC		
■ Nel 1° anno dopo la fine del tirocinio	CHF 4'171.00	
■ Nel 2° anno dopo la fine del tirocinio	CHF 4'406.00	
■ Nel 3° anno dopo la fine del tirocinio	CHF 4'670.00	
APPRENDISTI AFC		
■ Nel 1° anno di tirocinio	CHF 870.00	
■ Nel 2° anno di tirocinio	CHF 1'040.00	
■ Nel 3° anno di tirocinio	CHF 1'585.00	

- L'apprendista, che ha concluso il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinio, sarà retribuito in ragione di un salario di CHF 1'7550.00 mensili.
- L'apprendista, che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno, sarà retribuito in ragione di un salario minimo di CHF 2'895.00 al mese, se non va a scuola e/o frequenta i corsi di introduzione, rispettivamente di CHF 2'090.00 al mese, se va a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione.

Aumenti salariali 2020

Dal 1° aprile 2020 i salari di tutti i dipendenti assoggettati al CCL devono essere aumentati di **CHF 20.00 al mese**.

Inoltre la ditta deve concedere dal 1° aprile un aumento individuale di **CHF 10.-** al mese con il criterio del merito.

Vacanze

- 22 giorni, per i lavoratori di età compresa tra i 20 e i 50 anni compiuti
- 27 giorni, per i lavoratori fino al 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età

Orario di lavoro settimanale

La durata settimanale media del lavoro è di 40 ore ripartita su 5 giorni.

Tredicesima mensilità

Alla fine di ogni anno civile tutti i lavoratori (inclusi gli apprendisti) hanno diritto alla tredicesima mensilità. Il diritto alla tredicesima mensilità sussiste dal secondo mese di attività.

Coefficiente

Resta invariato rispetto al precedente (2'262).

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Indennità di trasferta

- CHF 17.00 al giorno per il pranzo, oltre 12 km dalla sede della ditta
- CHF 0.70/km per l'uso dell'autovettura
- CHF 0.45/km per l'uso della motocicletta
- CHF 0.15/km per l'uso del ciclomotore

Festivi infrasettimanali

Tutti i lavoratori hanno diritto a 9 giorni festivi retribuiti all'anno. Per i lavoratori pagati a ore l'indennità è del 3.9% sul guadagno orario di base.

Tute da lavoro

I lavoratori, il cui rapporto di lavoro è durato più di 1 anno, ricevono gratuitamente dal datore di lavoro, ogni anno, 2 tute da lavoro.

Indennità per intemperie

Il lavoratore ha diritto al 80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie. Il datore di lavoro deve pagare queste ore con l'usuale stipendio.

Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore malato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 90% del salario dal 1° giorno di malattia. Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore. In caso di differimento di copertura (massimo 14 giorni), la differenza di premio è ripartita nella misura del 60% a favore del datore di lavoro e del 40% a favore del lavoratore.

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 90% del salario dal 1° giorno di infortunio. Il datore di lavoro assicura la parte di salario non coperta dalle indennità della Suva; il premio per il 10% del differenziale di salario è a carico del lavoratore.

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario mensile x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione.